

**VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ  
(VAS)**

---

**OSSERVAZIONI  
AL PIANO DI ASSETTO  
DELLA  
RISERVA NATURALE  
PROVINCIALE  
DI VILLA BORGHESE  
DI NETTUNO**

---

**A CURA DI  
RODOLFO BOSI**

## PREMESSA

La superficie della riserva naturale provinciale di Villa Borghese di Nettuno è di 36 ettari secondo il 5° aggiornamento dell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, dove è classificata nell'ambito delle "Riserve Naturali Regionali", al numero 374 con il Codice EUAP1082, nella tipologia della "riserva naturale", come organismo di gestione costituito dalla Amministrazione Provinciale di Roma. Nell'atlante "Natura 2000 nel Lazio" il codice assegnato alla riserva è 46ANP. Secondo il "Documento Tecnico" dell'Agenzia regionale per i Parchi (in sigla A.R.P.) allegato alla delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 1100 del 2.8.2002, così come secondo l'atlante "La copertura del suolo nelle aree naturali protette della Regione Lazio", pubblicato a giugno del 2003, la superficie dei territori modellati artificialmente, così come risultante dal progetto CORINE – Land Cover, è di 39,7 ettari. Secondo lo stesso "Documento Tecnico" la riserva rientra nella tipologia di paesaggio dello "Agro pontino" e nel sistema di paesaggio "pianeggiante".

Interessa il Comune di Nettuno.

Il Piano di Assetto, il Regolamento ed il Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale (in sigla P.P.P.E.S.) della riserva naturale provinciale di Villa Borghese di Nettuno sono stati progettati e predisposti a febbraio-marzo 2003 da un gruppo di lavoro a seguito dell'incarico conferito dalla precedente Giunta Provinciale.

In data 20 aprile 2006 il Consiglio Provinciale di Roma ha approvato la deliberazione n. 128 concernente la <<Adozione del Piano di Assetto, del Regolamento e del Programma Pluriennale di promozione economica e sociale della Riserva Naturale di Villa Borghese di Nettuno>>, che non sono stati redatti *ex novo*, ma costituiscono la revisione e l'aggiornamento del Piano di Assetto del 2003.

Della revisione d'ufficio è stato incaricato un gruppo di progettazione coordinato dall'Arch. Luca Campofelice, che ha voluto chiedere anche la collaborazione delle associazioni ambientaliste per avere la loro collaborazione riguardo al Piano di Assetto redatto dalla precedente Giunta Provinciale non solo della riserva naturale provinciale Villa Borghese di Nettuno, ma anche delle altre 4 riserve naturali provinciali della Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco, del Monte Soratte, di Monte Catillo e di Nomentum.

Le associazioni Italia Nostra, LAV, LIPU, VAS e WWF hanno operato delle valutazioni individuali su tutto il materiale prodotto e loro consegnato relativamente ad ogni riserva naturale, che sono state messe poi a confronto fra loro e discusse in una serie di riunioni finalizzate a trovare una posizione unitaria, alla fine espressa in un documento consegnato a settembre del 2004: il documento in questione assume la valenza della "partecipazione" delle associazioni ambientaliste che deve assicurare la Provincia di Roma nella gestione delle aree naturali protette di sua competenza, ai sensi del 2° comma dell'art. 29 della legge regionale n. 29/1997.

Il documento unitario delle associazioni ambientaliste ha evidenziato la serie delle criticità rilevate nei 5 Piani di Assetto delle riserve naturali provinciali ed ha avanzato delle proposte di revisione di cui il gruppo di progettazione coordinato dall'Arch. Luca Campofelice sembra avere tenuto conto solo in parte e per lo più da un punto di vista formale e non certo sostanziale, operando addirittura scelte di pianificazione peggiorative del lavoro prodotto dalla precedente Giunta Provinciale, di cui si dirà nelle specifico più avanti.

## QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO DA RISPETTARE

L'art. 15 della Norme Tecniche di Attuazione (in sigla N.T.A.), relativo alle aree contigue così come individuate nella Tav. 2/b, oltre a non dettare nessuna misura di disciplina (di cui si dirà più avanti), stabilisce al 2° comma che *<<i criteri di disciplina urbanistico-ambientale di tali ambiti saranno ispirati a tecniche di compensazione edificatoria e trasferimento delle volumetrie edificabili alla data di definizione dell'intesa>>* con la precisazione che *<<se incluse nel perimetro della Riserva, le zone contigue assumono la classificazione a zone D>>*.

**Si tratta di una disposizione inaccettabile perché condiziona a priori una destinazione di zona, che potrebbe essere diversa in considerazione degli studi e delle risultanze delle analisi relative a tali aree, di cui si dirà più avanti a proposito della perimetrazione definitiva che si propone.**

## PERIMETRAZIONE DEFINITIVA ED AREE CONTIGUE AD ESSA

**La finalità primaria del Piano di Assetto di ogni area naturale protetta dovrebbe essere quella di assicurare la conservazione della natura, garantendo la integrità e la continuità ecologica tanto all'interno della perimetrazione definitiva (tra le varie zone che costituiscono la "struttura ecologica") quanto con l'esterno, per costruire così una rete ecologica di livello locale, che costituisca una quota parte della più ampia e continua rete provinciale, regionale e nazionale.**

**La perimetrazione definitiva di ogni riserva naturale provinciale è pertanto legata strettamente alla individuazione delle aree contigue, in un rapporto che subentra al termine delle analisi e che - ai fini della tutela necessariamente da assicurare anche all'esterno della attuale perimetrazione provvisoria (come ad esempio con un corso d'acqua inquinato che nasce al di fuori della perimetrazione provvisoria o un antico tracciato viario che prosegue al di fuori degli attuali confini della riserva naturale) - si può concretizzare volta per volta o con un allargamento dei confini definitivi oppure con l'istituzione alternativa di un'area contigua con una apposita disciplina di tutela a sé stante.**

## PERIMETRAZIONE DEFINITIVA

Dal confronto tra la perimetrazione provvisoria definita dalla legge regionale n. 29/1997 e la perimetrazione definitiva stabilita e le aree contigue proposte dal Piano di Assetto adottato si desume una mancanza di criteri e di motivazioni tecniche, scientifiche e giuridiche che possano giustificare soprattutto il corretto rapporto che deve intercorrere tra la perimetrazione definitiva e le aree contigue ad essa.

Il Piano di Assetto predisposto nel 2003 confermava come definitiva la perimetrazione provvisoria: altrettanto fa il Piano di Assetto così come adottato il 20.4.2006, che non prende affatto in esame l'opportunità di migliorare l'indice di forma della riserva naturale provinciale.

**L'INDICE DI FORMA** - Come rilevato dal Documento Tecnico aggiornato al 30 giugno 2003, redatto dall'Agenzia Regionale per i Parchi (A.R.P.) ed allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1100 del 2.8.2002, *<<le dimensioni ed in particolare la forma di un'area naturale protetta rivestono un certo rilievo nella valutazione dell'equilibrio territoriale e delle*

*conseguenti particolarità gestionali; in particolare, per la forma, si può fare riferimento alla profondità, alla lunghezza e alla frammentazione dei territori sottoposti a protezione... il fattore forma specifico viene espresso come indice ricavato dal coefficiente di Gravelius ( $if=1/cG$ ) compreso fra 0 e 1; esso rappresenta il discostamento rispetto ad una figura piana regolare di tipo circolare di superficie equivalente alla forma della superficie dell'area naturale protetta analizzata>>.*

Nella Tabella A allegata al Documento Tecnico la riserva naturale provinciale di Villa Borghese di Nettuno figura avere un indice di forma pari a 0,75.

**Per il fine di raggiungere un miglior indice di forma, è opportuno estendere la perimetrazione provvisoria includendo in quella definitiva le aree di bordo a nord della riserva, che solo in subordine si propone di destinare ad area contigua.**

## PROPOSTA DI AREE CONTIGUE

La normativa generale del Sistema delle aree naturali protette della Provincia di Roma, oltre a quella specifica relativa alle singole zone ed eventuali sottozone individuate per ognuna delle riserve naturali, dovrebbe contenere anche e soprattutto, come sua principale ed ineludibile caratteristica, una disciplina “aggiuntiva” che in termini sia di “metodo” che di “merito” attesti e dimostri che tutte e 5 le riserve naturali ricadenti interamente all'interno del territorio della Provincia di Roma ed assegnate in gestione alla medesima Provincia costituiscono e soprattutto formano realmente un “sistema” di aree naturali protette, non certo per loro mera sommatoria, ma in virtù proprio di una loro pianificazione complessiva “integrata”, che le metta in collegamento (più che fra di loro) con il complesso delle aree limitrofe e che venga a contribuire in modo determinante alla costruzione di una rete ecologica della Provincia di Roma.

**Il “Sistema delle Aree Naturali Protette della Provincia di Roma” si può pertanto realizzare in modo efficace solo e soltanto attraverso l'istituto delle “aree contigue”, utilizzato proprio come strumento di connessione funzionale a garantire la integrità e continuità ecologica:** differentemente, le singole aree naturali protette – se pianificate in modo da rimanere sconnesse le une dalle altre – non solo non costituirebbero mai un “sistema”, ma somiglierebbero piuttosto a tante “oasi” o “giardini zoologici” o “orti botanici”, “isole all'interno di una matrice ambientale altamente degradata”.

Al riguardo c'è da rilevare che l'utilizzo delle “aree contigue” deve essere comunque finalizzato alla formazione di un “sistema” quanto meno con le aree naturali protette limitrofe, sia istituite che programmate, con cui occorre “pianificare” un collegamento mediante l'individuazione di “zone cuscinetto” o di “corridoi ecologici” sia al di dentro che al di fuori delle 5 riserve naturali provinciali, che assicurino l'integrità e la continuità ecologica interna ed esterna.

Dal momento che non è stato ancora approvato né il “Piano provinciale delle aree naturali protette” né la Rete Ecologica della Provincia di Roma, cui fare riferimento per la definizione delle aree contigue, si può sopperire a tale vuoto di pianificazione lavorando in termini metodologici dal particolare al generale, facendo cioè in modo che attorno ad ogni riserva naturale provinciale venga individuato e ben definito un “sistema” di aree contigue di connessione (soprattutto ecologica) con tutte le aree limitrofe di importanza naturalistica (altre aree naturali protette, SIC, ZPS, istituti di protezione della fauna selvatica o comunque elementi di tipo naturalistico, come in particolare corsi d'acqua, boschi e foreste).

Al momento della redazione e conclusione (tra febbraio e marzo 2003) dei Piani di Assetto delle riserve naturali di interesse provinciale da parte della precedente Giunta Provinciale non era stata ancora approvata la legge regionale n. 2 del 27.2.2004, il cui 1° comma, lettera b) dell'art. 34 ha aggiunto la lettera f bis) al 1° comma dell'art. 26, secondo cui ogni Piano di Assetto deve d'ora in

poi prevedere anche la <<proposta di aree contigue alla perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta, di cui all'articolo 10>>.

In assenza di questo preciso disposto normativo, la proposta di aree contigue così come prevista dall'art. 10 della legge regionale n. 29/1997 era del tutto facoltativa e comunque separata dal procedimento di redazione, adozione ed approvazione definitiva di ogni Piano di Assetto.

Per la riserva naturale provinciale di Villa Borghese di Nettuno nel Piano di Assetto del 2003 era stata prevista una estesa "area contigua" che fasciava la riserva naturale a nord (fino all'ospedale) e ad est .

Per la riserva naturale provinciale di Villa Borghese di Nettuno il documento congiunto delle associazioni ambientaliste consegnato a settembre del 2004 proponeva il seguente "sistema" di aree contigue.

La Tavola 4.1.1a del Piano Territoriale Provinciale Generale, predisposta dalla precedente Giunta Provinciale, relativa agli elementi di pregio naturalistico di classe A1, evidenzia soltanto la riserva naturale provinciale.

La Tavola 4.1.1b del Piano Territoriale Provinciale Generale, relativa agli elementi di pregio naturalistico di classe B1, evidenzia le aree di rispetto delle rive del mare e di un solo corso d'acqua.

Per la conformazione e la localizzazione di quest'area naturale protetta non sono stati ravvisati elementi che potessero contribuire alla costruzione di una rete ecologica vera e propria, per cui è stata considerata accettabile l'area contigua individuata dal Piano di Assetto.

**Il Piano di Assetto adottato il 20/4/2006 dimezza l'area contigua escludendo a nord-ovest quella individuata dal Piano di Assetto predisposto nel 2003 a ridosso dell'ospedale.**

**Si tratta di una riduzione inaccettabile, per cui si propone quanto meno il ripristino dell'intera area contigua così come individuata dal Piano di Assetto predisposto nel 2003, se non la sua inclusione all'interno della primetrazione definitiva.**

Per la tutela del "sistema" suddetto occorre però che la normativa generale contenga anche una disciplina delle "aree contigue", che è più opportuno che sia generale ed uniforme e non diversificata a seconda della specifica area naturale protetta a cui sono riferite.

Ai sensi dell'art. 15 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto adottato il 20/4/2006 <<le disposizioni del presente articolo entrano in vigore in esecuzione della deliberazione del Consiglio Regionale che stabilisce, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area nat. Protetta e con gli enti locali interessati, la disciplina di tutela dell'ambiente>>.

**Il suddetto art. 15 delle Norme Tecniche del Piano di Assetto adottato il 20/4/2006 cita le aree contigue individuate con specifico perimetro, ma ne rimanda la relativa disciplina di tutela ai sensi dell'art. 10 della legge regionale n. 29/1997 in modo del tutto contraddittorio, perché nel rispetto del medesimo articolo non dovrebbe nemmeno individuare il perimetro, dal momento che va delimitato dal Consiglio Regionale d'intesa con l'organismo di gestione, mentre ignora che ai sensi della lettera f bis) del 1° comma dell'art. 26 il Piano di Assetto deve prevedere anche la proposta di aree contigue completa sia della delimitazione dei confini che delle misure di disciplina da applicare al loro interno, perché entrambe verranno definitivamente approvate (con o senza modifiche) contestualmente al Piano di Assetto.**

#### **DISCIPLINA GENERALE DELLE AREE CONTIGUE**

Come normativa generale delle aree contigue (riferita quindi non solo alla riserva naturale provinciale in questione, ma anche alle altre 4) si propone la seguente disciplina, che è stata in prevalenza ripresa da quella adottata dall'Ente RomaNatura per il sistema delle riserve naturali regionali da lui gestito, opportunamente integrata ed adattata alla realtà territoriale della Provincia di Roma.

Si propone pertanto di sostituire l'art. 15 delle N.T.A. con il seguente:

**<<1. Al fine di assicurare in generale il mantenimento ed il potenziamento della integrità e della continuità ecologica e di proteggere in particolare le aree interne ad ogni riserva naturale provinciale dalle influenze esterne potenzialmente dannose, nel rispetto anche e soprattutto delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, il Piano contiene una proposta di individuazione di un sistema di aree contigue alla perimetrazione definitiva di ogni riserva naturale, da istituirsi secondo il procedimento di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.**

**2. In relazione ad ognuna delle aree contigue proposte il Piano indica le relativa perimetrazione e le corrispondenti misure di disciplina generale a tutela dell'ambiente e – ove necessario – della pesca, della caccia e delle attività estrattive, per le quali va raggiunta l'intesa con gli organismi locali interessati, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 29/1997.**

**3. Con l'obiettivo di preparare tale intesa e considerata l'opportunità che le aree contigue rafforzino le previsioni del Piano per ognuna delle riserve naturali confinanti, ai fini della tutela in generale dell'ambiente le presenti norme esprimono la raccomandazione di:**

- tutelare le aree residue di vegetazione naturale e favorire la diffusione delle formazioni vegetazionali naturali;**
- tutelare le specie di fauna selvatica, in particolare quelle protette sul territorio regionale ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 17/1995 e delle normative nazionali e comunitarie, assicurando la connessione tra le popolazioni e gli habitat ai fini della loro conservazione nel lungo termine;**
- promuovere, attuare ed incentivare interventi di manutenzione dei corsi d'acqua e di rinaturalizzazione del relativo contesto;**
- garantire la funzionalità del reticolo idrografico sotterraneo e salvaguardare le sorgenti;**
- tutelare il patrimonio archeologico e storico-monumentale, garantendo in particolare la continuità e l'integrità dei beni lineari, areali e puntiformi che facciano parte del sistema archeologico e storico-monumentale individuato dal Piano all'interno della riserva naturale;**
- tutelare i punti di vista panoramici e di belvedere, salvaguardando le relative visuali, al fine di assicurare la continuità e l'integrità paesaggistica;**
- mantenere le attività culturali esistenti riconvertendole secondo la buona pratica agricola;**
- regolamentare le trasformazioni ammesse all'interno dei giardini privati e pubblici limitando l'incremento delle superfici impermeabili ed evitando l'introduzione di determinate specie arboree e/o arbustive estranee al patrimonio genetico della riserva naturale;**
- limitare l'incremento dell'impermeabilizzazione del suolo;**
- limitare la realizzazione di recinzioni e di attraversamenti tecnologici aerei;**
- garantire che la posa di reti tecnologiche sotterranee – laddove consentita – sia realizzata in modo da evitare la variazione e/o l'alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali, ripristinandone comunque – al termine dei lavori – la funzionalità idraulica originaria;**
- garantire che la posa in opera di reti tecnologiche sotterranee – laddove consentita – avvenga ad una profondità tale, rispetto al piano di campagna, da non compromettere la crescita e lo sviluppo degli apparati radicali e da non ostacolare le operazioni di aratura e/o di irrigazione delle zone agricole;**
- regolamentare l'inquinamento visivo;**
- controllare l'inquinamento luminoso.**

**4. Ai fini della tutela in particolare del paesaggio e delle visuali da e verso la riserva naturale, tutte le eventuali nuove edificazioni di natura sia pubblica che privata, così come**

previste dal relativo Piano Regolatore Generale e/o dai suoi piani di attuazione, dovranno essere localizzate alla maggiore distanza possibile dai confini di ognuna delle riserve naturali ed avere altezze progressivamente degradanti verso ciascuna area protetta, in maniera da ridurre al massimo l'impatto ambientale.

5. Per tutti gli altri aspetti della tutela ambientale nelle aree contigue vale la disciplina generale degli usi del territorio stabilita dalla legislazione vigente e dagli strumenti urbanistici regionali, provinciali e comunali in vigore. La Regione Lazio, la Provincia di Roma ed i Comuni interessati possono prevedere forme di collaborazione con la Provincia di Roma quale ente di gestione delle riserve naturali provinciali per individuare modalità di cooperazione e correzione di eventuali situazioni di conflitto.>>

## ZONIZZAZIONE

Rispetto alle 4 diverse tipologie di tutela prescritte dalla legge, il Piano di Assetto predisposto nel 2003 escludeva la Zona di Riserva Integrale (Zona A) e prevedeva una Zona di Riserva Generale (Zona B), 3 distinte Zone di Protezione (Zone C) ed 1 Zona di Promozione Economica e Sociale (Zona D).

Il Piano di Assetto così come adottato il 20 aprile 2006 conferma la suddetta zonizzazione all'interno della perimetrazione provvisoria, che invece dovrebbe di norma essere suddivisa nelle seguenti 11 sottozone:

- **sottozone A/1 di riserva integrale controllata**, che riguardano aree qualificate da elementi di particolare importanza per la conservazione e altamente vulnerabili agli effetti del disturbo antropico, per le quali è necessario un regime di tutela assoluto finalizzato all'evoluzione naturale indisturbata;
- **sottozone A/2 di riserva integrale fruibile**, che riguardano aree qualificate da elementi di particolare importanza per la conservazione e con vulnerabilità meno spiccata, che possono essere interessate anche da manufatti preesistenti o da attività antropiche di limitata intensità, comunque compatibili con le esigenze di conservazione;
- **sottozone B/1 di riserva generale**, che riguardano aree qualificate da elementi di importanza per la conservazione, nelle quali il mantenimento delle superfici e degli ambienti naturali, la riduzione della frammentazione degli spazi naturali e la gestione sostenibile delle superfici produttive attuali può assicurare una significativa evoluzione in senso qualitativo dell'ambiente e del paesaggio;
- **sottozone B/2 di riserva generale delle aree di connessione**, che riguardano aree di connessione tra differenti zone o sottozone del parco o di connessione con territori di significativa valenza ambientale esterni all'area naturale protetta e più in generale aree che possono contribuire alla coerenza ed efficienza del sistema ambientale o del paesaggio;
- **sottozone C/1 di protezione delle aree a coltivazione estensiva**, che riguardano aree connotate da una significativa e consolidata presenza di attività agro-silvo-pastorali di tipo prevalentemente estensivo, nelle quali le esigenze di tutela delle risorse naturali consentono il mantenimento e la valorizzazione delle forme tradizionali di utilizzazione produttiva;
- **sottozone C/2 di protezione dell'agricoltura frutticola e orticola e della agricoltura a carattere urbano e periurbano**, che riguardano aree connotate da una significativa e consolidata ovvero potenziale presenza di attività agricole e zootecniche di tipo prevalentemente intensivo, nelle quali le esigenze di tutela delle risorse naturali consentono il mantenimento ovvero la promozione delle forme tradizionali di utilizzazione produttiva;
- **sottozone D/1 relative alle attrezzature di ogni area naturale protetta**, che comprendono le aree sulle quali si prevede la realizzazione di nuove attrezzature ovvero la ristrutturazione di quelle esistenti con funzione di servizio all'area naturale protetta, su iniziativa diretta dell'EdG ovvero su iniziativa di soggetti pubblici e/o privati;

- **sottozone D/2 relative alle aree di valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-monumentale**, che comprendono complessi di interesse archeologico e storico-monumentale per i quali occorre prevedere specifici interventi di valorizzazione;
- **sottozone D/3 relative alle aree parzialmente edificate**, che comprendono insediamenti già realizzati a destinazione residenziale, produttiva e di servizio, per i quali occorre procedere ad un recupero e ad una riqualificazione ambientale;
- **sottozone D/4 relative alle infrastrutture di interesse generale**, che sono individuate per consentire, in via specifica, sia gli interventi di ammodernamento e di potenziamento delle infrastrutture di interesse generale esistenti sia gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture;
- **sottozone D/5 relative ai servizi sportivi, ricreativi e per il tempo libero**, che comprendono le aree attualmente adibite o da adibire allo sviluppo di servizi e attività compatibili con l'ambiente e con le finalità dell'area naturale protetta, dove mantenere, riqualificare o realizzare le relative attrezzature.

Come si può vedere, le 11 suddette sottozone coprono interamente tutti i possibili utilizzi del territorio e sono quindi essenziali per "registrare" fin dalle prime analisi tutte le realtà esistenti sul territorio ed individuarle entro ben precisi confini, quasi in modo automatico per molte di esse (perimetrazioni definitive di ogni sottozona).

Per il territorio in esame gli utilizzi risultano minori.

### **ZONIZZAZIONE: ELABORATI PLANIMETRICI**

Le 11 sottozone così come definite consentono per lo più di registrare e di individuare sul territorio i rispettivi confini: per una loro puntuale definizione sono utili anche le diverse utilizzazioni del suolo, così come catalogate nel sistema Corine Land Cover, che contribuiscono a rappresentare l'ecomosaico di ogni area naturale protetta: a tal fine la Regione Lazio si è dotata della Carta dell'Uso del Suolo (in sigla CUS) che ricomprende il territorio relativo all'area naturale protetta nella Tav. n. 34, Foglio 399 "Anzio".

**L'ECOMOSAICO** - Come rilevato dal Documento Tecnico aggiornato al 30 giugno 2003, redatto dall'Agenzia Regionale per i Parchi (in sigla A.R.P.) ed allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1100 del 2.8.2002 (pubblicata sul supplemento n. 3 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30.1.2003), <<la ricchezza di ambienti e di relazioni presenti nelle Aree naturali protette può efficacemente essere rappresentata dall'ecomosaico di cui risulta composta. Intendendo come tessere dell'ecomosaico i diversi ambienti o biotopi presenti nell'area naturale protetta che in questa fase, al necessario livello di approssimazione dell'analisi, può essere validamente rappresentato dalle differenti classi di copertura del suolo, ipotizzando che esse rappresentino potenzialmente differenti ambienti relazionali, costituendo così l'indicatore iniziale della complessità del sistema relazionale rappresentato da ogni Area naturale protetta. La copertura del suolo utilizzata è quella del Progetto CORINE Land Cover dalla cui interpretazione si rileva come i parchi siano rappresentati da una maggiore ricchezza di ambienti e al contempo spetterebbe ai monumenti naturali una maggiore semplificazione del sistema relazionale alla scala territoriale, mentre spetta alle riserve naturali presentare la maggiore diversità di situazioni che si alternano.>>.

Come elemento di perplessità sull'ecomosaico vale la considerazione che una grande varietà di ambienti non è necessariamente positiva per la biodiversità (vedi i casi di frammentazione e di isolamento delle popolazioni animali o di riduzione dell'habitat minimo necessario alla sopravvivenza): va inoltre considerato che alcune tessere dell'ecomosaico sono poco ricche dal punto di vista ecologico.

Sarebbe pertanto più consigliabile un utilizzo meno generalizzato delle classi di copertura del suolo, selezionando nello specifico soltanto alcune categorie significative: in questa sede, di

valutazione ancora generalizzata, si riporta il “metodo” esemplificativo adottato dall’Agenzia Regionale dei Parchi.

Dalla tabella A allegata al Documento Tecnico risulta che le aree naturali protette del Lazio arrivano ad avere al massimo una presenza di 15 differenti classi di copertura del suolo e che la riserva naturale provinciale di Villa Borghese di Nettuno ha il seguente ecomosaico:

- con 3 differenti classi di copertura del suolo (tessuto urbano discontinuo, aree verdi urbane; sistemi colturali e particellari complessi).

Per mantenere quanto meno ai suddetti livelli l'ecomosaico di questa riserva naturale provinciale, è necessaria una opportuna articolazione delle sottozone di tutela che garantisca al massimo le differenti classi di copertura del suolo.

**Per la individuazione delle sottozone si dimostra utilissimo l'utilizzo della Carta del Suolo della Regione Lazio, Tav. n. 34, Foglio 399 “Anzio”, nella ipotesi di una perimetrazione definitiva estesa all'intera area contigua così come individuata nel Piano di Assetto predisposto nel 2003.**

**Zone di Riserva Integrale (“Zona A”)** – Il Piano di Assetto predisposto nel 2003 non individuava nessuna Zona di Riserva Integrale: altrettanto fa il Piano di Assetto adottato il 20.4.2006 dal Consiglio Provinciale.

Si condivide tale scelta, non ravvisandosi i requisiti di nessuna sottozona A.

**Zone di Riserva Generale (“Zona B”)** - Il Piano di Assetto predisposto nel 2003 individuava un'unica Zona di Riserva Generale, che il Piano di Assetto così come adottato il 20.4.2006 dal Consiglio Provinciale conferma.

Non ravvisandosi i requisiti di nessuna sottozona B/1, si propone di articolare la suddetta “Zona B” nella:

- **sottozona “B/2” di riserva generale delle aree di connessione - Si propone di destinare a tale specifica sottozona:**

- **la classe d'uso del suolo di 3° livello che la Carta d'Uso del Suolo della Regione Lazio identifica come “boschi misti di conifere e latifoglie” (Codice banca dati 313), che rientrano nella classe d'uso del suolo di 2° livello delle “aree boscate” e di 1° livello dei “territori boscati e ambienti semi-naturali”.**

**Zone di Protezione (“Zona C”)** – Il Piano di Assetto predisposto nel 2003 individuava 3 distinte sottozone di Protezione C, che il Piano di Assetto così come adottato il 20.4.2006 dal Consiglio Provinciale conferma.

Non ravvisandosi i requisiti di nessuna sottozona C/2, si propone di articolare le suddette “Zone C” nelle:

- **sottozone “C/1” di protezione delle aree a coltivazione estensiva - Si propone di destinare a tali specifiche sottozone:**

- **la classe d'uso del suolo di 4° livello che la Carta d'Uso del Suolo della Regione Lazio identifica come “superfici a copertura erbacea densa (graminacee)” (Codice banca dati 231), che rientrano nella classe d'uso del suolo di 3° e 2° livello dei “prati stabili” e di 1° livello delle “superfici agricole utilizzate”;**
- **la classe d'uso del suolo di 3° livello che la Carta d'Uso del Suolo della Regione Lazio identifica come “seminativi in aree non irrigue” (Codice banca dati 2111), che rientrano nella classe d'uso del suolo di 2° livello dei “seminativi” e di 1° livello delle “superfici agricole utilizzate”;**
- **la classe d'uso del suolo di 4° livello che la Carta d'Uso del Suolo della Regione Lazio identifica come “colture orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica in aree non irrigue” (Codice banca dati 2113), che rientrano nella classe d'uso del suolo di 3° livello**

dei “seminativi in aree non irrigue”, di 2° livello dei “seminativi” e di 1° livello delle “superfici agricole utilizzate”;

**Zone di Promozione Economica e Sociale (“Zona D”)** - Il Piano di Assetto predisposto nel 2003 individua un’unica Zona D, che il Piano di Assetto così come adottato il 20.4.2006 dal Consiglio Provinciale riconferma.

Si propone di articolare la “zona D” nelle seguenti sottozone:

- sottozone D/1 relative alle attrezzature dell’area naturale protetta - Si propone di destinare a tali specifiche sottozone:
  - la classe d’uso del suolo di 4° livello che la Carta d’Uso del Suolo della Regione Lazio identifica a nord-est della riserva come “suoli rimaneggiati ed artefatti” (Codice banca dati 1332), che rientrano nella classe d’uso del suolo di 3° livello dei “suoli rimaneggiati”, di 2° livello delle “zone estrattive, cantieri, discariche e terreni abbandonati” e di 1° livello delle “superfici artificiali”;
- sottozone D/2 relative alla aree di valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-monumentale – Si propone di destinare a tali specifiche sottozone:
  - l’area relativa alla torre ottagonale di origine tardo medievale;
  - l’area relativa alla Villa Borghese;
  - le gallerie.
- sottozone D/3 relative alle aree parzialmente edificate - Si propone di destinare a tali specifiche sottozone:
  - la classe d’uso del suolo di 4° livello che la Carta d’Uso del Suolo della Regione Lazio identifica a sud della riserva come “tessuto residenziale continuo e denso” (Codice banca dati 1111), che rientrano nella classe d’uso del suolo di 3° livello dello “insediamento continuo”, di 2° livello dello “insediamento residenziale” e di 1° livello delle “superfici artificiali”;
  - la classe d’uso del suolo di 4° livello che la Carta d’Uso del Suolo della Regione Lazio identifica a nord ovest della riserva come “tessuto residenziale sparso” (Codice banca dati 1123), che rientrano nella classe d’uso del suolo di 3° livello dello “insediamento discontinuo”, di 2° livello dello “insediamento residenziale” e di 1° livello delle “superfici artificiali”;
- sottozone “D/5” relative ai servizi sportivi, ricreativi e per il tempo libero - Si propone di destinare a tali specifiche sottozone:
  - la classe d’uso del suolo di 4° livello che la Carta d’Uso del Suolo della Regione Lazio identifica come “strutture di sport e tempo libero” (Codice banca dati 1422), che rientrano nella classe d’uso del suolo di 3° livello delle “aree ricreative e sportive”, di 2° livello delle “aree verdi urbanizzate” e di 1° livello delle “superfici artificiali”.

#### **ZONIZZAZIONE: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

La mancata subzonizzazione da parte del Piano di Assetto adottato il 20/4/2006, benché richiesta dalle associazioni ambientaliste, ha portato a dettare un’unica disciplina (specie per le zone D) che mette in evidenza tutti i rischi di un utilizzo improprio di una normativa così generalizzata (applicabile in ogni dove) e non espressamente definita invece per specifiche destinazioni d’uso.

**Si propone pertanto di sostituire gli articoli dal n. 11 al n. 14 delle N.T.A. con i seguenti.**

## **Articolo 11**

### **(Perimetrazione definitiva e organizzazione del territorio interno ad essa)**

**1.** Il Piano individua la perimetrazione definitiva dell'area naturale protetta, ai sensi della lettera a) del 1° comma dell'art. 26 della legge regionale n. 29/1997.

**2.** Il territorio ricadente all'interno della perimetrazione definitiva individuata dal Piano è articolato nelle zone e nelle sottozone elencate nei successivi e specifici articoli, in relazione alle rispettive situazioni e condizioni e alle specifiche potenzialità evolutive nonché alle connesse esigenze di tutela.

**3.** Nelle zone del territorio individuate dal Piano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, lettera f), della legge regionale 10 novembre 1997, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le specificazioni e le disposizioni integrative di cui alle presenti norme.

## **Articolo 12**

### **(sottozone B/2 di riserva generale delle aree di connessione)**

**1.** Le sottozone B/2 riguardano aree di connessione tra differenti zone o sottozone della Riserva Naturale o di connessione con territori di significativa valenza ambientale esterni all'area naturale protetta e più in generale aree che possono contribuire alla coerenza ed efficienza del sistema ambientale o del paesaggio.

**2.** Nelle sottozone B/2 sono incentivati gli interventi di mantenimento e di ripristino della continuità ecologica.

**3.** Nelle aree coperte da vegetazione sono promossi, laddove necessario, gli interventi di deframmentazione e integrazione della copertura vegetale e gli interventi di recupero della funzionalità del reticolo idrografico e della qualità delle acque.

**4.** Nelle aree interessate da attività agro-silvo-pastorali tradizionali è incentivata l'adozione di misure agro-ambientali, secondo le specifiche indicazioni fornite dall'Ente di Gestione: tali interventi assumono carattere di priorità.

**5.** Nelle sottozone B/2 sono consentite unicamente le forme di gestione delle risorse naturali e le utilizzazioni produttive tradizionali che concorrono al mantenimento della qualità ambientale e paesaggistica e sono compatibili con le esigenze di conservazione e recupero di livelli appropriati di biodiversità e di funzionalità dei processi ecologici.

## **Articolo 13**

### **(sottozone C/1 di protezione delle aree a coltivazione estensiva)**

**1.** Le sottozone C/1 di protezione delle aree a coltivazione estensiva riguardano aree connotate da una significativa e consolidata presenza di attività agro-silvo-pastorali di tipo prevalentemente estensivo, nelle quali le esigenze di tutela delle risorse naturali consentono il mantenimento e la valorizzazione delle forme tradizionali di utilizzazione produttiva.

**2.** In aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni in materia di agriturismo, è consentita la riutilizzazione delle strutture esistenti per turismo rurale e ambientale nella misura di 1 posto letto per ettaro dell'azienda, per ristorazione nella misura di 2 coperti per ettaro dell'azienda con un tetto massimo di 25 posti letto e 50 coperti per azienda e per la realizzazione di fattorie scuola e attività educative di tipo agro-ambientale e naturalistico.

**3.** Sono consentiti gli interventi necessari al risanamento igienico-sanitario delle strutture agro-zootecniche nei nuclei aziendali esistenti nonché limitati ampliamenti dei fabbricati produttivi o nuovi insediamenti aziendali, purché connessi all'esercizio delle attività agricole.

4. Tutti gli interventi dovranno essere coordinati all'interno di un piano di utilizzazione aziendale, secondo le forme e le modalità previste dal P.R.G. vigente dei Comuni interessati, da sottoporre unicamente all'Ente di Gestione per la relativa approvazione.

5. Nelle sottozone C/1 sono consentite le coltivazioni di tipo estensivo secondo le rotazioni tipiche dei territori limitrofi all'Agro Romano. Eventuali nuove coltivazioni orticole o frutticole sono consentite previo studio d'inserimento ambientale e paesaggistico, da sottoporre all'approvazione dell'Ente di Gestione.

6. Sono altresì consentite le attività agrituristiche, valorizzate e sostenute secondo le disposizioni di settore vigenti in materia nella Regione Lazio.

#### **Articolo 14.1**

##### **(sottozone D/1 relative alle attrezzature della Riserva Naturale)**

1. Le sottozone D/1 comprendono le aree sulle quali si prevede la realizzazione di nuove attrezzature ovvero la ristrutturazione di quelle esistenti con funzione di servizio all'area naturale protetta, su iniziativa diretta dell'Ente di Gestione ovvero su iniziativa di soggetti pubblici e/o privati.

2. Nelle sottozone D/1 sono consentiti i seguenti interventi, impianti ed opere:

- attrezzature di accesso all'area naturale protetta;
- attrezzature sociali;
- infrastrutture ambientali;
- parcheggi pubblici di attestamento;
- aree attrezzate per la sosta ed il ristoro;
- case dell'area naturale protetta;
- punti di vendita dei prodotti agricoli del parco;
- scuole didattiche;
- recupero di casali e manufatti edilizi;
- piste ciclo-pedonali;
- percorsi-natura.

3. Nelle sottozone D/1 sono consentite tutte quelle attività che sono volte ad assicurare la necessaria dotazione di servizi per le comunità locali e per la fruizione pubblica dell'area naturale protetta.

#### **Articolo 14.2**

##### **(sottozona D/2 relative alle aree di valorizzazione del patrimonio archeologico e storico-monumentale)**

1. Le sottozone D/2 comprendono complessi di interesse archeologico e storico-monumentale per i quali occorre prevedere specifici interventi di valorizzazione.

2. Nelle sottozone D/2 sono consentiti tutti quegli interventi che, sulla base di un progetto unitario, possono prevedere, oltre che ad interventi di miglioramento ambientale e paesistico, di restauro e di risanamento conservativo, anche interventi per il miglioramento della fruizione delle relative aree o nuove edificazioni destinate a strutture pubbliche o di uso pubblico, quali musei, antiquarium o centri di osservazione e studio.

3. Nelle sottozone D/2 sono consentite tutte quelle attività che sono volte ad assicurare la necessaria fruizione pubblica di tutti i complessi di interesse archeologico e storico-monumentale dell'area naturale protetta.

#### **Articolo 14.3**

##### **(sottozone D/3 relative alle aree parzialmente edificate)**

**1.** Le sottozone D/3 comprendono insediamenti già realizzati a destinazione residenziale, produttiva e di servizio, per i quali occorre procedere ad un recupero e ad una riqualificazione ambientale.

**2.** Nelle sottozone D/3 al fine di garantire una loro migliore integrazione nel territorio della Riserva Naturale ed una conservazione attiva della natura, sono previsti ed incentivati in generale tutti gli interventi di riqualificazione urbana ed ambientale, con particolare riguardo agli interventi di miglioramento dell'inserimento ambientale e paesistico degli edifici già realizzati ed agli interventi di recupero ambientale e paesistico degli spazi ancora aperti alla data di entrata in vigore del presente Piano.

**3.** Nell'ambito delle sottozone D/3 sono comunque consentiti i seguenti interventi, impianti ed opere:

- interventi di manutenzione ordinaria, come definiti dalla lettera a) del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 38 del 6.6.2001;
- interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dalla lettera b) del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 38 del 6.6.2001;
- interventi di restauro e di risanamento conservativo, come definiti dalla lettera c) del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 38 del 6.6.2001;
- interventi di ristrutturazione edilizia, come definiti dalla lettera d) del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 38 del 6.6.2001;
- interventi di ristrutturazione urbanistica, come definiti dalla lettera f) del 1° comma dell'art. 3 del D.P.R. n. 38 del 6.6.2001;
- interventi di nuova costruzione ad uso residenziale;
- interventi di nuova costruzione ad uso residenziale-ricettivo (*bred and breakfast*);
- interventi di nuova costruzione ad uso agrituristico;
- interventi di nuova costruzione per annessi agricoli;
- fognature;
- piccoli impianti di depurazione delle acque reflue;
- rete idrica;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
- illuminazione pubblica;
- aree per parcheggio pubblico e privato;
- aree per verde pubblico attrezzato;
- scuole di quartiere, laddove strettamente necessarie;
- nuovi ambulatori, se non altrimenti ricavabili con un riutilizzo funzionale del patrimonio edilizio esistente;
- nuove biblioteche, se non altrimenti ricavabili con un riutilizzo funzionale del patrimonio edilizio esistente;
- impianti vivaistici;
- impianti sportivi pubblici e privati;
- aree di sosta per il ristoro all'aperto;
- aree di vendita di prodotti artigianali e tipici della Riserva Naturale.

**4.** Nelle sottozone D/3 sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

- residenziale;
- residenziale-ricettiva (*bred and breakfast*);
- agrituristica;
- didattica e culturale;
- scientifica;
- agricola;
- artigianale;
- commerciale.

## **Articolo 14.4**

### **(Sottozone D/5 relative ai Servizi sportivi, ricreativi e per il tempo libero)**

**1.** Le sottozone D/5 comprendono le aree attualmente adibite o da adibire allo sviluppo di servizi e attività compatibili con l'ambiente e con le finalità dell'area naturale protetta, dove mantenere, riqualificare o realizzare le relative attrezzature.

**2.** Nelle sottozone D/5 possono anche essere consentiti e incentivati interventi di miglioramento e di ristrutturazione degli edifici esistenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, ivi comprese la ristrutturazione e la demolizione e la ricostruzione di nuovi edifici che non superino l'altezza, il volume e gli ingombri di quelli demoliti, nonché delle aree per le quali occorre la sistemazione ambientale delle pertinenze.

**3.** Nelle sottozone D/5 sono comunque consentiti i seguenti interventi, impianti ed opere:

- centri sportivi;
- allestimenti spettacoli;
- vivai didattici.